



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa CARMELA RUBERTO	PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO	CONSIGLIERE rel.
Dott. BIAGIO POLITANO	CONSIGLIERE

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1992/2017 RGAC trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2020 e vertente tra:

Comune di Martirano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Dalmazio Tarantino giusta procura a margine dell'atto di impugnazione

ATTORE

E

Misuraca Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Misuraca giusta procura in calce all'atto di costituzione

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

Per l'attore “ *Dichiarare nullo ovvero annullare il lodo impugnato; rigettare conseguentemente tutte le domande formulate dal sig. Misuraca Raffaele perché inammissibili e/o improcedibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione; condannare comunque controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello arbitrale.*”

Per il convenuto: “ *Dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o infondato l'atto di impugnazione introduttivo del presente giudizio rigettando internamente le domande ivi spiegate e confermando in toto il lodo arbitrale gravato; con vittoria di compensi professionali ed anticipazioni di lite.*”

Fatto e diritto

I (osservazioni preliminari)

In punto di rito occorre preliminarmente precisare che la presente causa già trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata rimessa sul ruolo poiché non rientrante



tra quelle attribuibili ai giudici ausiliari. Nella ordinanza di rimessione e fissazione udienza si è espressamente previsto che la causa sarebbe stata assunta in decisione senza ulteriore concessione di termini ex art. 190 c.p.c.. Tanto è esattamente avvenuto all'udienza del 12 febbraio 2020.

II (sintetica esposizione della vicenda processuale)

Oggetto della domanda giudiziale rivolta a questa Corte è l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale emesso il 2 marzo 2017 in Lamezia Terme dal Collegio arbitrale composto dagli avvocati Antonello Bevilacqua, Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli.

L'instaurazione del giudizio arbitrale è avvenuta all'esito dello svolgimento di procedimento giurisdizionale che ha visto nell'ordine:

- 1) la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 18/02/2020 con la quale è stata dichiarata la competenza del giudice ordinario e accolta la domanda di pagamento degli importi della riserve e della revisione prezzi richiesto dall'appaltatore;
- 2) la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14 novembre 2008 che, previo riconoscimento di validità della clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto intercorso tra le parti, ha dichiarato l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale;
- 3) la sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2014 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello.

Con atto di riassunzione notificato il 15/12/2014 Misuraca Raffaele, sul presupposto della definitività della sentenza sulla competenza, ha nominato il proprio arbitro invitando la controparte a fare altrettanto.

Con memoria del 21/01/2015 il Comune di Martirano ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della procedura arbitrale, per intervenuta estinzione del giudizio, invitando la controparte a desistere dalla stessa.

Misuraca Raffaele ha quindi confermato la volontà di proseguire nella procedura arbitrale reiterando l'invito al comune a nominare il proprio arbitro.

Nominato l'arbitro del Comune e quello congiunto di entrambi i contendenti, il Collegio Arbitrale ha accettato l'incarico.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 12 dicembre 2016 il Collegio arbitrale ha trattenuto in decisione la causa e quindi il 2 marzo 2017 ha depositato il lodo oggi impugnato, con il quale il comune di Martirano è stato condannato al pagamento in favore dell'appaltatore di € 22930,69 per somme iscritte a riserva ed € 11147.96 per revisione prezzi.



Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2017 il comune di Martirano ha proposto impugnazione di nullità del lodo affidandola ai motivi che saranno di seguito analizzati.

Alla impugnazione ha resistito Misuraca Raffaele eccependone in via preliminare la inammissibilità poiché proposta fuori dai casi previsti dall'art. 829 c.p.c. e deducendone nel merito l'infondatezza.

III (P'odierna impugnazione)

- Con il primo motivo di impugnazione l'attore ha reiterato l'eccezione di estinzione del giudizio per sua mancata tempestiva riassunzione, già proposta davanti al Collegio Arbitrale.

Il motivo così come proposto è inammissibile poiché esula completamente dal novero dei motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c.

Come esattamente eccepito dal convenuto l'impugnazione del lodo arbitrale - per come attualmente disegnata dal codice di rito agli articoli 827 e seguenti - non ha il carattere di una ordinaria impugnazione volta ad ottenere la rivisitazione della decisione impugnata, ma è una impugnazione a forma vincolata che può condurre all'annullamento del lodo esclusivamente in relazione ai motivi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.. (cfr. sul punto Cass.23675/2013)

Col motivo di impugnazione in esame l'attore lungi dal dedurre una specifica causa di nullità del lodo tende in realtà ad ottenere una diversa valutazione della questione processuale relativa alla estinzione del giudizio già dedotta davanti al Collegio Arbitrale e da questo disattesa. Di qui l'inammissibilità della impugnazione.

- Con il secondo motivo di impugnazione l'attore deduce l'inesistenza di una valida clausola compromissoria.

Detto motivo, sebbene astrattamente rientrante nel novero di quelli proponibili in questa sede, trovando puntuale riscontro nella previsione del n. 1 dell'art. 829 c.p.c., è tuttavia precluso dalla circostanza che sulla validità della clausola compromissoria e sulla sua idoneità a fondare la competenza a decidere del Collegio Arbitrale si è ormai formato il giudicato interno a seguito della pronuncia della Corte d'Appello del 14 novembre 2008 sopra richiamata.

Sul punto l'attore sostiene che l'invalidità della clausola sarebbe emersa solo dalla difesa svolta dal Misuraca davanti alla Cassazione e tanto perché solo in quella sede il predetto ha dedotto che il contratto di appalto cui si riferisce la clausola arbitrale aveva ad oggetto un'opera finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno; tale ultima circostanza avrebbe reso evidente che, nel caso in esame, la clausola aveva natura normativa e non pattizia (per come



invece ritenuto dalla Corte d'Appello) e, pertanto, risultava travolta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996.

Anche posto in questi termini il motivo rimane inammissibile.

Seppure non si voglia considerare che la natura e l'oggetto del contratto dovrebbero essere noti all'ente appaltante indipendentemente da ogni deduzione difensiva sul punto da parte dell'appaltatore, rimane incontrovertibile il dato che la definitiva conferma della sentenza che ha giudicato valida ed efficace la clausola compromissoria rende non più contestabile la circostanza in questo giudizio e tanto in ossequio al noto principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

- Con il terzo motivo di impugnazione l'attore deduce il difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale in favore del giudice amministrativo.

Anche in questo caso siamo in presenza di una richiesta di *revisio prioris instantiae* rispetto a quanto ritenuto dal Collegio arbitrale completamente disancorata dal dato normativo di cui all'art. 829 c.p.c. Tanto vale a rendere inammissibile il motivo, indipendentemente dalla sua evidente infondatezza nascente dal fatto che il giudicato sulla incompetenza - per pacifica giurisprudenza - costituisce giudicato implicito anche sulla giurisdizione

Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'impugnazione deve essere integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Esse sono state calcolate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (non presentando la controversia profili di particolare complessità) e in relazione alle attività di studio, introduttiva e decisoria in difetto di attività istruttoria nel corso di entrambi i gradi del giudizio.

L'integrale rigetto della impugnazione determina la ricorrenza delle condizioni per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già versato.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sulla impugnazione di lodo arbitrale proposta dal Comune di Martirano nei confronti di Misuraca Raffaele così provvede:

rigetta l'impugnazione;

condanna il comune di Martirano al pagamento nei confronti di Misuraca Raffaele delle spese di lite che liquida in complessivi € 3308,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge; dichiara che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già versato.

Catanzaro 18 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente



dott. Silvana Ferriero

dott. Carmela Ruberto

